PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3407 di martedì 14 ottobre 2014

Interpello: le visite esterne per l'idoneità psicofisica sono retribuite?

Le visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica possono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro? E devono comunque essere retribuite come ore di lavoro? La risposta al quesito della Commissione per gli interpelli.

Roma, 14 Ott ? Non è la prima volta che **Commissione per gli interpelli** - prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro ? interviene su temi inerenti la **sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro**.
Si è soffermata ad esempio con l' Interpello n. 8/2013 del 24 ottobre 2013 sulla necessità della visita medica preventiva dopo un breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro, o con l' Interpello n. 1/2013 del 2 maggio 2013 per rispondere sull'eventuale obbligo di visite mediche nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi.

Tuttavia la Commissione Interpelli è tornata a parlare di sorveglianza sanitaria con il parere fornito il **6 ottobre 2014** nell'**Interpello n. 18/2014** per rispondere ad un semplice quesito: **le visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica possono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro? E devono comunque essere retribuite come ore di lavoro?**

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVS073] ?#>

Vediamo nel dettaglio il **quesito**.

A inoltrare l'stanza d'interpello è stata l' Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco (USB) che ha chiesto il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'USB chiede di sapere:
- "*se nell'effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego, come da art. 41 D.Lgs. 81/08, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio*;
- *se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell'orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario*".

In merito all'istanza si osserva che la sorveglianza sanitaria "rientra fra gli obblighi del datore di lavoro di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con l'obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi". E, tra l'altro, come previsto dall'art. 20 lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, il sottoporsi ai controlli sanitari "rientra fra gli obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti **indicazioni**.

Ci si sofferma in particolare sul "contenuto tassativo e la '**ratio**' dell'art. 18, comma 1, lett. a), del decreto in parola volto alla tutela della integrità fisica e psichica del lavoratore".

> Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
> 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
> a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
> (...)

I vari riferimenti della normativa sulla sicurezza "non lasciano spazi o deroghe circa la osservanza dell'obbligo prescritto dalla norma di salute e sicurezza. Le visite mediche in esame non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all'effettuazione della visita medica".

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: (...) i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

In particolare - continua il parere della Commissione Interpelli ? "se è pur vero che l'art. 41 non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l'attività lavorativa, è di tutta evidenza che l'effettuazione della visita medica è funzionale all'attività lavorativa e pertanto **il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro**".
E comunque non si può ignorare quanto previsto dall'art. 15, comma 2, che "espressamente prevede" '*Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori*'.

Ciò posto, la Commissione ritiene "che, in attuazione al disposto normativo sopra richiamato, i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. **Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo** anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall'ordinamento".

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 18/2014 con risposta del 6 ottobre 2014 all'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco - Prot. 37/0016610/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alle visite mediche al di fuori degli orari di servizio.

Tiziano Menduto

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it